

9

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania per l'aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2014/2015

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30/08/1968;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Catania, Piazza Università n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (CT) il 23/02/1963;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 *“Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”* e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 *“Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”* e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 *“Costo contratto formazione specialistica dei medici”*;

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D. Lvo. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 (D.M. n.315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n.321/2015

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2014/2015;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONCORDANO SU QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. 21 Maggio 2015 n.307.

Art. 3 Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di Messina e di Catania le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia.

Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia è presso l'Università degli Studi di Messina, individuata come sede della Scuola dal **Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307** relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a. 2014/2015, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative .

2. L'assegnazione alle sedi formative dei vincitori di contratto con finanziamento ministeriale nell'a.a. 2014/2015 deve tenere conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei.

3. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, così pure l'erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi.

4. L'Università firmataria di tutti i contratti è la Sede Amministrativa.

5. Per l'articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete *complessiva* della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning, in comune fra le diverse sedi.
6. L'intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l'indicazione delle Università aggregate.
7. Il titolo finale sarà un "*titolo congiunto*" rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dalle Università di Messina e Catania a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Impegni delle parti

1. Le Università di Messina e Catania si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 6 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell'*Università Sede*, sede amministrativa del corso.
2. La prima rata rimane all'Ateneo di Messina, sede amministrativa, quale compenso dei costi amministrativi sostenuti, mentre la seconda rata al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, è suddivisa in parti uguali tra le sedi aggregate.
3. Le Università di Messina e Catania si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui "*L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale*", l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliero- Universitarie, le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende -IRCCS incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi in dette Aziende.
2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 8 Articolazione didattica ed organizzativa

1. Ciascuno dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l'a.a. 2014/2015, un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola (v. D.M. 1/8/2005).
2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'*Università Sede Amministrativa* e composto da almeno 2 ulteriori docenti per *Università Aggregata*, tra cui i Coordinatori delle *Università aggregate*, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni *Università Aggregata*, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri

SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

3. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale della Sede amministrativa

4. L'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;

5. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;

6. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

Art. 9 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei di Messina e di Catania contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Norme transitorie

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente atto è costituito da n. 5 fogli, progressivamente numerati, e n. 1 allegato parte integrante e sostanziale dello stesso, avente per oggetto:

- Allegato A- Tabella Scuole di Specializzazione aggregate

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina

Il Rettore
(Prof. P. Navarra)

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania

Il Rettore
(Prof. G. Pignataro)

ALLEGATO A

Tabella Scuole di Specializzazione federate

| | Scuola di Specializzazione | Sede amministrativa: Università di | Sede convenzionata | | | contratti a.a. 2014/2015 |
|----|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|--|
| | | | Università | Università | Università | |
| 01 | Neurochirurgia | Messina | Catania | | | n. 5 a finanziamento ministeriale |

2)

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania per l'aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2014/2015

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30/08/1968;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Catania, Piazza Università n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (CT) il 23/02/1963;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 *“Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”* e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 *“Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”* e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 *“Costo contratto formazione specialistica dei medici”*;

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D. Lvo. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 (D.M. n.315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n.321/2015

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2014/2015;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO SU QUANTO SEGUE**

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. 21 Maggio 2015 n.307.

Art. 3 Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di Messina e di Catania le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica.

Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica è presso l'Università degli Studi di Messina, individuata come sede della Scuola dal **Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307** relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a. 2014/2015, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative .

2. L'assegnazione alle sedi formative dei vincitori di contratto con finanziamento ministeriale nell'a.a. 2014/2015 deve tenere conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei.

3. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, così pure l'erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi.

4. L'Università firmataria di tutti i contratti è la Sede Amministrativa.

5. Per l'articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete *complessiva* della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning, in comune fra le diverse sedi.
6. L'intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l'indicazione delle Università aggregate.
7. Il titolo finale sarà un "*titolo congiunto*" rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dalle Università di Messina e Catania a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Impegni delle parti

1. Le Università di Messina e Catania si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 6 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell'*Università Sede*, sede amministrativa del corso.
2. La prima rata rimane all'Ateneo di Messina, sede amministrativa, quale compenso dei costi amministrativi sostenuti, mentre la seconda rata al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, è suddivisa in parti uguali tra le sedi aggregate.
3. Le Università di Messina e Catania si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui "*L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale*", l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliero- Universitarie, le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende -IRCCS incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi in dette Aziende.
2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 8 Articolazione didattica ed organizzativa

1. Ciascuno dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l'a.a. 2014/2015, un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola (v. D.M. 1/8/2005).
2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'*Università Sede Amministrativa* e composto da almeno 2 ulteriori docenti per *Università Aggregata*, tra cui i Coordinatori delle *Università aggregate*, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni *Università Aggregata*, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri

SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

3. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale della Sede amministrativa

4. L'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;

5. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;

6. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

Art. 9 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei di Messina e di Catania contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Norme transitorie

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente atto è costituito da n. 5 fogli, progressivamente numerati, e n. 1 allegato parte integrante e sostanziale dello stesso, avente per oggetto:

- Allegato A- Tabella Scuole di Specializzazione aggregate

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina

Il Rettore
(Prof. P. Navarra)

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania

Il Rettore
(Prof. G. Pignataro)

ALLEGATO A

Tabella Scuole di Specializzazione federate

| | Scuola di Specializzazione | Sede amministrativa: Università di | Sede convenzionata | | | contratti a.a. 2014/2015 |
|----|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|---|
| | | | Università | Università | Università | |
| 01 | Anatomia Patologica | Messina | Catania | | | n. 4 a finanziamento ministeriale |

3)

Approvato in Senato Accademico
con delibera n. del

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Catania e l'Università degli studi di Palermo per l'aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2014/2015

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30/08/1968;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Catania, Piazza Università n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (CT) il 23/02/1963;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, Codice Fiscale 80023730825, rappresentata dal Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14/02/1963;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 *“Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”* e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 *“Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”* e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 *“Costo contratto formazione specialistica dei medici”*;

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D. Lvo. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 (D.M. n.315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n.321/2015

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2014/2015;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,

TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO SU QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. 21 maggio 2015 n. 307.

Art. 3 Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di Messina, Catania e Palermo le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica.

Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica è presso l'Università degli Studi di Messina, individuata come sede della Scuola dal **Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307** relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a. 2014/2015, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative .

2. L'assegnazione alle sedi formative dei vincitori di contratto con finanziamento ministeriale nell'a.a. 2014/2015 deve tenere conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei.
3. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, così pure l'erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi.
4. L'Università firmataria di tutti i contratti è la Sede Amministrativa.
5. Per l'articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete *complessiva* della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning, in comune fra le diverse sedi.
6. L'intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l'indicazione delle Università aggregate.
7. Il titolo finale sarà un "*titolo congiunto*" rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dalle Università di Messina, Catania e Palermo a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Impegni delle parti

1. Le Università di Messina, Catania e Palermo si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 6 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell'*Università Sede*, sede amministrativa del corso.
2. La prima rata rimane all'Ateneo di Messina, sede amministrativa, quale compenso dei costi amministrativi sostenuti, mentre la seconda rata al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, è suddivisa in parti uguali tra le sedi aggregate.
3. Le Università di Messina, Catania e Palermo si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui "*L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale*", l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliero- Universitarie, le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende -IRCCS incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi in dette Aziende.
2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 8 Articolazione didattica ed organizzativa

1. Ciascuno dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l'a.a. 2014/2015, un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola (v. D.M. 1/8/2005).

2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'*Università Sede Amministrativa* e composto da almeno 2 ulteriori docenti per *Università Aggregata*, tra cui i Coordinatori delle *Università aggregate*, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni *Università Aggregata*, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

3. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale della Sede amministrativa

4. L'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;

5. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;

6. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

Art. 9 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei di Messina, Catania e Palermo contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Norme transitorie

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente atto è costituito da n. 6 fogli, progressivamente numerati, e n. 1 allegato parte integrante e sostanziale dello stesso, avente per oggetto:

- Allegato A- Tabella Scuole di Specializzazione aggregate

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina

Il Rettore
(Prof. P. Navarra)

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania

Il Rettore
(Prof. G. Pignataro)

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Palermo

Il Rettore
(Prof. F. Micari)

ALLEGATO A

Tabella Scuole di Specializzazione federate

| | Scuola di Specializzazione | Sede amministrativa: Università di | Sede convenzionata | | | contratti a.a. 2014/2015 |
|----|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Università | Università | Università | |
| 01 | Chirurgia Toracica | Messina | Catania | Palermo | | n. 3 a finanziamento ministeriale |

4)

Approvato in Senato Accademico
con delibera n. del

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania per l'aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2014/2015

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30/08/1968;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Catania, Piazza Università n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (CT) il 23/02/1963;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 "Costo contratto formazione specialistica dei medici";

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D. Lvo. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 (D.M. n.315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n.321/2015

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2014/2015;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO SU QUANTO SEGUE**

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. 21 Maggio 2015 n. 307.

Art. 3 Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di Messina e di Catania le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro.

Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro è presso l'Università degli Studi di Messina, individuata come sede della Scuola dal **Decreto Ministeriale 21 Maggio 2015 n. 307** relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a. 2014/2015, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative .

2. L'assegnazione alle sedi formative dei vincitori di contratto con finanziamento ministeriale nell'a.a. 2014/2015 deve tenere conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei.

3. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, così pure l'erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi.

4. L'Università firmataria di tutti i contratti è la Sede Amministrativa.

5. Per l'articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete *complessiva* della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning, in comune fra le diverse sedi.
6. L'intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l'indicazione delle Università aggregate.
7. Il titolo finale sarà un "*titolo congiunto*" rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dalle Università di Messina e Catania a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Impegni delle parti

1. Le Università di Messina e Catania si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 6 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell'*Università Sede*, sede amministrativa del corso.
2. La prima rata rimane all'Ateneo di Messina, sede amministrativa, quale compenso dei costi amministrativi sostenuti, mentre la seconda rata al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, è suddivisa in parti uguali tra le sedi aggregate.
3. Le Università di Messina e Catania si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui "*L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale*", l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliero- Universitarie, le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende -IRCCS incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi in dette Aziende.
2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 8 Articolazione didattica ed organizzativa

1. Ciascuno dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l'a.a. 2014/2015, un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola (v. D.M. 1/8/2005).
2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'*Università Sede Amministrativa* e composto da almeno 2 ulteriori docenti per *Università Aggregata*, tra cui i Coordinatori delle *Università aggregate*, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni *Università Aggregata*, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri

SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

3. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale della Sede amministrativa

4. L'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;

5. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;

6. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

Art. 9 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei di Messina e di Catania contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Norme transitorie

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente atto è costituito da n. 5 fogli, progressivamente numerati, e n. 1 allegato parte integrante e sostanziale dello stesso, avente per oggetto:

- Allegato A- Tabella Scuole di Specializzazione aggregate

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina

Il Rettore
(Prof. P. Navarra)

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania

Il Rettore
(Prof. G. Pignataro)

ALLEGATO A

Tabella Scuole di Specializzazione federate

| | Scuola di Specializzazione | Sede amministrativa: Università di | Sede convenzionata | | | contratti a.a. 2014/2015 |
|----|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|---|
| | | | Università | Università | Università | |
| 01 | Medicina del Lavoro | Messina | Catania | | | n. 2 a finanziamento ministeriale |

5)

Approvato in Senato Accademico
con delibera n. del

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania per l'aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2014/2015

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30/08/1968;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Catania, Piazza Università n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (CT) il 23/02/1963;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*;

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 *“Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”* e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 *“Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”* e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 *“Costo contratto formazione specialistica dei medici”*;

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D. Lvo. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 (D.M. n.315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n.321/2015

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2014/2015;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,

TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO SU QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. 21 Maggio 2015 n. 307.

Art. 3 Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di Messina e di Catania le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica.

Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica è presso l'Università degli Studi di Messina, individuata come sede della Scuola dal **Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307** relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a. 2014/2015, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative .

2. L'assegnazione alle sedi formative dei vincitori di contratto con finanziamento ministeriale nell'a.a. 2014/2015 deve tenere conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei.

3. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, così pure l'erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi.

4. L'Università firmataria di tutti i contratti è *la Sede Amministrativa*.

5. Per l'articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete *complessiva* della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning, in comune fra le diverse sedi.

6. L'intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l'indicazione delle Università aggregate.

7. Il titolo finale sarà un "*titolo congiunto*" rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dalle Università di Messina e Catania a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Impegni delle parti

1. Le Università di Messina e Catania si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 6 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell'*Università Sede*, sede amministrativa del corso.

2. La prima rata rimane all'Ateneo di Messina, sede amministrativa, quale compenso dei costi amministrativi sostenuti, mentre la seconda rata al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, è suddivisa in parti uguali tra le sedi aggregate.

3. Le Università di Messina e Catania si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui "*L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale*", l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliero- Universitarie, le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende -IRCCS incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi in dette Aziende.

2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 8 Articolazione didattica ed organizzativa

1. Ciascuno dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l'a.a. 2014/2015, un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola (v. D.M. 1/8/2005).

2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'*Università Sede Amministrativa* e composto da almeno 2 ulteriori docenti per *Università Aggregata*, tra cui i Coordinatori delle *Università aggregate*, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni *Università Aggregata*, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri

SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

3. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale della Sede amministrativa

4. L'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;

5. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;

6. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

Art. 9 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei di Messina e di Catania contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Norme transitorie

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente atto è costituito da n. 5 fogli, progressivamente numerati, e n. 1 allegato parte integrante e sostanziale dello stesso, avente per oggetto:

- Allegato A- Tabella Scuole di Specializzazione aggregate

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina

Il Rettore
(Prof. P. Navarra)

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania

Il Rettore
(Prof. G. Pignataro)

ALLEGATO A

Tabella Scuole di Specializzazione federate

| | Scuola di Specializzazione | Sede amministrativa: Università di | Sede convenzionata | | | contratti a.a. 2014/2015 |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Università | Università | Università | |
| 01 | Allergologia e Immunologia Clinica | Messina | Catania | | | n. 2 a finanziamento ministeriale |

6)

Approvato in Senato Accademico
con delibera n. del

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Catania e l'Università degli studi di Palermo per l'aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2014/2015

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30/08/1968;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Catania, Piazza Università n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (CT) il 23/02/1963;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, Codice Fiscale 80023730825, rappresentata dal Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14/02/1963;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;*

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";*

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 *"Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria"* e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione"* e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 *"Costo contratto formazione specialistica dei medici";*

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D. Lvo. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 (D.M. n.315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n.321/2015

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2014/2015;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,

TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO SU QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. 21 Maggio 2015 n. 307.

Art. 3 Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di Messina, di Catania e Palermo le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Reumatologia.

Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Reumatologia è presso l'Università degli Studi di Messina, individuata come sede della Scuola dal **Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307** relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a. 2014/2015, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative .

2. L'assegnazione alle sedi formative dei vincitori di contratto con finanziamento ministeriale nell'a.a. 2014/2015 deve tenere conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei.
3. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, così pure l'erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi.
4. L'Università firmataria di tutti i contratti è la Sede Amministrativa.
5. Per l'articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete *complessiva* della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning, in comune fra le diverse sedi.
6. L'intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l'indicazione delle Università aggregate.
7. Il titolo finale sarà un "*titolo congiunto*" rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dalle Università di Messina, Catania e Palermo a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Impegni delle parti

1. Le Università di Messina, Catania e Palermo si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 6 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell'*Università Sede*, sede amministrativa del corso.
2. La prima rata rimane all'Ateneo di Messina, sede amministrativa, quale compenso dei costi amministrativi sostenuti, mentre la seconda rata al netto di eventuali riduzioni ed oneri spettanti per il diritto allo studio, è suddivisa in parti uguali tra le sedi aggregate.
3. Le Università di Messina, Catania e Palermo si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui "*L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale*", l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliero- Universitarie, le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende -IRCCS incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi in dette Aziende.
2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 8 Articolazione didattica ed organizzativa

1. Ciascuno dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l'a.a. 2014/2015, un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola (v. D.M. 1/8/2005).

2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'*Università Sede Amministrativa* e composto da almeno 2 ulteriori docenti per *Università Aggregata*, tra cui i Coordinatori delle *Università aggregate*, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni *Università Aggregata*, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

3. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale della Sede amministrativa

4. L'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;

5. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;

6. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

Art. 9 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei di Messina, di Catania e Palermo contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Norme transitorie

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente atto è costituito da n. 6 fogli, progressivamente numerati, e n. 1 allegato parte integrante e sostanziale dello stesso, avente per oggetto:

- Allegato A- Tabella Scuole di Specializzazione aggregate

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina

**Il Rettore
(Prof. P. Navarra)**

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania

**Il Rettore
(Prof. G. Pignataro)**

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Palermo

**Il Rettore
(Prof. F. Micari)**

ALLEGATO A

Tabella Scuole di Specializzazione federate

| | Scuola di Specializzazione | Sede amministrativa: Università di | Sede convenzionata | | | contratti a.a. 2014/2015 |
|----|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|---|
| | | | Università | Università | Università | |
| 01 | Reumatologia | Messina | Catania | Palermo | | n. 3 a finanziamento ministeriale |

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania per l'aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2014/2015

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30/08/1968;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Catania, Piazza Università n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (CT) il 23/02/1963;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 "Costo contratto formazione specialistica dei medici";

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D. Lvo. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 (D.M. n.315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n.321/2015

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2014/2015;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO SU QUANTO SEGUE**

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. 21 Maggio 2015 n. 307.

Art. 3 Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di Messina e di Catania le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia.

Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia è presso l'Università degli Studi di Messina, individuata come sede della Scuola dal **Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307** relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a. 2014/2015, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative .

2. L'assegnazione alle sedi formative dei vincitori di contratto con finanziamento ministeriale nell'a.a. 2014/2015 deve tenere conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei.

3. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, così pure l'erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi.

4. L'Università firmataria di tutti i contratti è la Sede Amministrativa.

5. Per l'articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete *complessiva* della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning, in comune fra le diverse sedi.
6. L'intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l'indicazione delle Università aggregate.
7. Il titolo finale sarà un "*titolo congiunto*" rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dalle Università di Messina e Catania a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Impegni delle parti

1. Le Università di Messina e Catania si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 6 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell'*Università Sede*, sede amministrativa del corso.
2. La prima rata rimane all'Ateneo di Messina, sede amministrativa, quale compenso dei costi amministrativi sostenuti, mentre la seconda rata al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, è suddivisa in parti uguali tra le sedi aggregate.
3. Le Università di Messina e Catania si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui "*L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale*", l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliero- Universitarie, le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende -IRCCS incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi in dette Aziende.
2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 8 Articolazione didattica ed organizzativa

1. Ciascuno dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l'a.a. 2014/2015, un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola (v. D.M. 1/8/2005).
2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'*Università Sede Amministrativa* e composto da almeno 2 ulteriori docenti per *Università Aggregata*, tra cui i Coordinatori delle *Università aggregate*, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni *Università Aggregata*, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri

SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

3. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale della Sede amministrativa

4. L'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;

5. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;

6. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

Art. 9 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei di Messina e di Catania contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Norme transitorie

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente atto è costituito da n. 5 fogli, progressivamente numerati, e n. 1 allegato parte integrante e sostanziale dello stesso, avente per oggetto:

- Allegato A- Tabella Scuole di Specializzazione aggregate

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina

Il Rettore
(Prof. P. Navarra)

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania

Il Rettore
(Prof. G. Pignataro)

ALLEGATO A

Tabella Scuole di Specializzazione federate

| | Scuola di Specializzazione | Sede amministrativa: Università di | Sede convenzionata | | | contratti a.a. 2014/2015 |
|----|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|---|
| | | | Università | Università | Università | |
| 01 | Radioterapia | Messina | Catania | | | n. 3 a finanziamento ministeriale |

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Messina e l'Università degli Studi di Catania per l'aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2014/2015

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30/08/1968;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Catania, Piazza Università n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (CT) il 23/02/1963;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 "Costo contratto formazione specialistica dei medici";

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D. Lvo. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 (D.M. n.315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n.321/2015

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2014/2015;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,

TUTTO CIÒ PREMESSO CONCORDANO SU QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. 21 Maggio 2015 n. 307.

Art. 3 Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di Messina e di Catania le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica.

Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica è presso l'Università degli Studi di Messina, individuata come sede della Scuola dal **Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307** relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a. 2014/2015, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative .

2. L'assegnazione alle sedi formative dei vincitori di contratto con finanziamento ministeriale nell'a.a. 2014/2015 deve tenere conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei.

3. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, così pure l'erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi.

4. L'Università firmataria di tutti i contratti è la Sede Amministrativa.

5. Per l'articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete *complessiva* della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning, in comune fra le diverse sedi.

6. L'intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l'indicazione delle Università aggregate.

7. Il titolo finale sarà un "*titolo congiunto*" rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dalle Università di Messina e Catania a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Impegni delle parti

1. Le Università di Messina e Catania si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 6 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell'*Università Sede*, sede amministrativa del corso.

2. La prima rata rimane all'Ateneo di Messina, sede amministrativa, quale compenso dei costi amministrativi sostenuti, mentre la seconda rata al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, è suddivisa in parti uguali tra le sedi aggregate.

3. Le Università di Messina e Catania si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui "*L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale*", l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliere- Universitarie, le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende -IRCCS incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi in dette Aziende.

2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 8 Articolazione didattica ed organizzativa

1. Ciascuno dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l'a.a. 2014/2015, un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola (v. D.M. 1/8/2005).

2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'*Università Sede Amministrativa* e composto da almeno 2 ulteriori docenti per *Università Aggregata*, tra cui i Coordinatori delle *Università aggregate*, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni *Università Aggregata*, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri

SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

3. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale della Sede amministrativa

4. L'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;

5. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;

6. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

Art. 9 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei di Messina e di Catania contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Norme transitorie

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente atto è costituito da n. 5 fogli, progressivamente numerati, e n. 1 allegato parte integrante e sostanziale dello stesso, avente per oggetto:

- Allegato A- Tabella Scuole di Specializzazione aggregate

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina

Il Rettore
(Prof. P. Navarra)

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania

Il Rettore
(Prof. G. Pignataro)

ALLEGATO A

Tabella Scuole di Specializzazione federate

| | Scuola di Specializzazione | Sede amministrativa: Università di | Sede convenzionata | | | contratti a.a. 2014/2015 |
|----|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|---|
| | | | Università | Università | Università | |
| 01 | Oncologia Medica | Messina | Catania | | | n. 6 a finanziamento ministeriale |

Accordo di collaborazione interuniversitaria tra l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli studi di Palermo e l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, per l'aggregazione di Scuole di specializzazione mediche della stessa tipologia per l'a.a. 2014/2015

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (di seguito denominata Università Sede della Scuola) con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra nato a Messina il 30/08/1968;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Catania, Piazza Università n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore Prof. Giacomo Pignataro, nato a Caltagirone (CT) il 23/02/1963;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, Codice Fiscale 80023730825, rappresentata dal Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14/02/1963;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO (di seguito denominata Università aggregata) con sede in Catanzaro, Viale Europa- Località Germaneto, Codice Fiscale 97026980793, rappresentata dal Rettore Prof. Aldo Quattrone, nato a Reggio Calabria il 14/06/1947;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;*

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";*

VISTO il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 *"Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato D.M. n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;*

VISTO il Decreto Ministeriale 29 marzo 2006 *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni;*

VISTO il D.P.C.M. del 22 dicembre 2009 *"Costo contratto formazione specialistica dei medici";*

VISTA la nota 19 ottobre 2009, prot. n. 4010, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha espresso la volontà di completare razionalizzazione del sistema nazionale delle scuole di specializzazione di area medica;

VISTO l'accordo, ai sensi del D. Lvo. 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, intervenuto nella seduta del 26 marzo 2009 della Conferenza Stato-Regioni, sulla determinazione del 25 marzo 2009, Rep. N. 45/CSR;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307 per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2014/2015 (D.M. n.315/2015) coordinato con le rettifiche introdotte dal D.M. n.321/2015

PRESO ATTO della comunicazione del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di cui alla nota della Direzione generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio II, n. 4010 del 19 ottobre 2009, con la quale sono stati individuati i requisiti delle scuole di specializzazione mediche;

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Ministero ha richiamato il D.M. 1 agosto 2005, in particolare l'art. 3 comma 4, che stabilisce i limiti entro i quali possono essere attivate le specifiche Scuole nei dipartimenti di Medicina e Chirurgia;

PRESO ATTO che il MIUR ha costituito un gruppo di Esperti per la definizione delle linee di indirizzo per la razionalizzazione delle scuole di specializzazione mediche (rif. Nota MIUR 21 aprile 2009, prot. n. 1518);

RITENUTO di regolare mediante specifico accordo i rapporti tra le Università, in modo da dare attuazione alla rete formativa sulla base del numero dei contratti di formazione attribuiti alle Scuole per l'a.a. 2014/2015;

RITENUTO di dover disciplinare, mediante specifico accordo tra le Università, i principi in base ai quali sono costituite le reti formative delle scuole aggregate al fine di garantire una rotazione degli specializzandi fra le stesse, come previsto dall'art.38, c. 2, del D.Lgs. n. 368/1999,

**TUTTO CIÒ PREMESSO
CONCORDANO SU QUANTO SEGUE**

Art. 1 Premesse

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

Art. 2 Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo si intendono:

- per "*Università Aggregate*" le università firmatarie del presente accordo.
- per "*Sede Amministrativa*" l'università assegnataria dei contratti e titolare dell'aggregazione delle Scuole di Specializzazione, individuata dal D.M. 21 Maggio 2015 n. 307.

Art. 3 Finalità dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce, tra le Università degli Studi di Messina, Catania, Palermo e "Magna Graecia" di Catanzaro le modalità applicative per lo svolgimento della formazione dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alla Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali.

Art. 4 Sede amministrativa del corso e gestione dei contratti

1. La sede amministrativa del corso di studio della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali è presso l'Università degli Studi di Messina, individuata come sede della Scuola dal **Decreto Ministeriale 21 maggio 2015 n. 307** relativo all'assegnazione dei contratti per l'a.a. 2014/2015, la quale provvede a tutte le incombenze organizzativo- amministrative .
2. L'assegnazione alle sedi formative dei vincitori di contratto con finanziamento ministeriale nell' a.a. 2014/2015 deve tenere conto, esclusivamente, della graduatoria degli idonei.
3. I contratti regionali finanziati dalle Regioni e/o da privati sono destinati all'Ateneo Sede amministrativa, così pure l'erogazione del contratto e il versamento dei relativi contributi.
4. L'Università firmataria di tutti i contratti è la Sede Amministrativa.
5. Per l'articolazione del percorso didattico verrà utilizzata la rete *complessiva* della Scuola sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune. La didattica frontale, in tutto o in parte, è svolta, di norma, anche con modalità e-learning, in comune fra le diverse sedi.
6. L'intestazione dei documenti ufficiali dovrà portare l'indicazione delle Università aggregate.
7. Il titolo finale sarà un "*titolo congiunto*" rilasciato da tutte le Università facenti parte della rete formativa della Scuola. Il Diploma di Specializzazione sarà rilasciato congiuntamente dalle Università di Messina, Catania, Palermo e "Magna Graecia" di Catanzaro a firma dei Rettori delle Università firmatarie del presente accordo.

Art. 5 Impegni delle parti

1. Le Università di Messina e Catania, Palermo e "Magna Graecia" di Catanzaro si impegnano a garantire il funzionamento del corso per i medici in formazione che seguono le attività didattiche presso di esse. Ciascuna Università è tenuta pertanto ad assicurare, assumendosi i relativi oneri finanziari, le aule, i laboratori, la docenza e il supporto amministrativo delle attività didattiche.

Art. 6 Tasse e contributi studenteschi

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti avviene presso e secondo le norme dell'*Università Sede*, sede amministrativa del corso.
2. La prima rata rimane all'Ateneo di Messina, sede amministrativa, quale compenso dei costi amministrativi sostenuti, mentre la seconda rata al netto di eventuali riduzioni ed esoneri spettanti per il diritto allo studio, è suddivisa in parti uguali tra le sedi aggregate.
3. Le Università di Messina e Catania, Palermo e "Magna Graecia" di Catanzaro si impegnano a promuovere specifici accordi tra gli enti di competenza per i servizi di ristorazione e alloggio.

Art. 7 Copertura assicurativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99 in materia assicurativa per cui "*L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale*", l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda di riferimento ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa salvo poi rivalersi con le Aziende Ospedaliero- Universitarie, le Aziende ospedaliere e sanitarie e le Aziende -IRCCS incluse nella rete formativa complessiva, relativamente agli oneri economici per il periodo di frequenza degli specializzandi in dette Aziende.

2. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.

Art. 8 Articolazione didattica ed organizzativa

1. Ciascuno dei dipartimenti di Medicina e Chirurgia delle Università aggregate nomina, nella propria sede, per l'a.a. 2014/2015, un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo e fuori ruolo di I e di II fascia del SSD di riferimento della Scuola (v. D.M. 1/8/2005).

2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'Università Sede Amministrativa e composto da almeno 2 ulteriori docenti per Università Aggregata, tra cui i Coordinatori delle Università aggregate, e da rappresentanti degli specializzandi per ogni Università Aggregata, secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.P.R. 162/1982. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.

Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.

3. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale della Sede amministrativa

4. L'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate;

5. Le attività formative sono attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore;

6. I medici in formazione sono tenuti alla frequenza secondo il programma individuale stabilito.

Art. 9 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati personali da parte degli Atenei di Messina e di Catania, Palermo e "Magna Graecia" di Catanzaro contraenti, che si rendesse necessario per la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione interuniversitaria, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Istituzioni e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 Norme transitorie

1. Il presente accordo ha una validità corrispondente alla durata legale del corso di specializzazione a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e impegna in ogni caso le parti contraenti ad assicurare il completamento dell'itinerario formativo degli specializzandi sino al termine del periodo di durata previsto per ciascuna Scuola di Specializzazione oggetto dell'accordo.

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applica la normativa vigente in materia.

2. Il presente atto è costituito da n. 6 fogli, progressivamente numerati, e n. 1 allegato parte integrante e sostanziale dello stesso, avente per oggetto:

- Allegato A- Tabella Scuole di Specializzazione aggregate

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Messina

**Il Rettore
(Prof. P. Navarra)**

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Catania

**Il Rettore
(Prof. G. Pignataro)**

Il legale rappresentante dell'Università degli Studi di Palermo

**Il Rettore
(Prof. F. Micari)**

**Il legale rappresentante dell'Università degli Studi
"Magna Graecia" di Catanzaro**

**Il Rettore
(Prof. A. Quattrone)**

ALLEGATO A

Tabella Scuole di Specializzazione federate

| | Scuola di Specializzazione | Sede amministrativa: Università di | Sede convenzionata | | | contratti a.a. 2014/2015 |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | Università | Università | Università | |
| 01 | Malattie Infettive e Tropicali | Messina | Catania | Palermo | Catanzaro | n. 6 a finanziamento ministeriale |